**Enti associativi (modello Eas) - Che cos'è**

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

* gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
* le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
* le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
* i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
* le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
* gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:

* le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
* le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
* le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
* le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
* le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
* i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
* le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
* l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
* le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
* le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
* le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

**Modalità e termini per la comunicazione**

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.  
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

**Attenzione:**  
  
Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:  
  
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;  
  
b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;  
  
c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (250 euro) esclusa la compensazione prevista.

Descrizione

Compilazione Modello EAS

Comunicazione eas e invio modello EAS alla agenzia delle entrate

**Le quote e i contributi associativi** nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, **non sono imponibili.**

Per usufruire di questa **agevolazione** è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante la **compilazione del modello** **EAS**.

Istruzioni e Compilazione modello EAS

Tutte le associazioni o enti che ricevono una quota associativa dai loro soci, che effettuano scambi economici con i loro associati in cambio di beni e servizi o che beneficiano delle erogazioni liberali, devono provvedere alla **compilazione del modello EAS.**

La**comunicazione EAS** all’Agenzia delle Entrate avviene scaricando l’apposito modello EAS dal sito governativo. Una volta completato in tutte le sue parti, l’**invio del modello EAS** può avvenire esclusivamente per via telematica.

Affidati al commercialista online di [WebFisco](https://www.webfisco.com/); il nostro esperto procederà alla corretta **compilazione del modello EAS** e al suo invio all’Agenzia delle Entrate.

Scadenza Modello EAS

Al momento della costituzione di un Ente associativo o se hai modificato dati già comunicati in precedenza, devi presentare **entro il 31 marzo** successivo a quello in cui si verifica la variazione, il **modello EAS all’Agenzia delle Entrate**.

La mancata presentazione entro la scadenza del modello EAS comporta per le Associazioni una serie di problematiche di cui la più importante è sicuramente la perdita delle agevolazioni fiscali relative ai contributi associativi.

Rivolgiti ai [consulenti di Webfisco](https://www.webfisco.com/contatti/) per procedere alla compilazione del modello Eas e al successivo suo invio.

**Costo Invio Modello EAS**

**Il costo per l’invio del Modello EAS all’Agenzia delle Entrate, da parte dei commercialisti online di WebFisco è di 40€ + IVA.**